

**Critica femminista alle norme italiane sulle *violenze di genere*
/ Feminist Critique of the Italian Legislation on Gender Related
Violence**

Sara Cagliero

Barbara Biglia

Universitat Rovia i Virgili

Abstract¹

In this article we propose a critical reflection on the Italian legislation on gender related violences.. In the text we use and promote the use of the expression gender violences (plural) as we consider that it allows to describe the violences based on gender stereotypes and gender power relations. As we will describe in the first section, we consider that the use of other expressions fail to highlight the common roots of the multiple expressions of gender related violences. The analysis we propose is part of a European research- action project - Gap Work - for the training of professionals who have daily contact with children and youth. The project has shown that in Italy the relatively recent legal interest in gender violences was not accompanied by a challenging of the heteropatriarcal power relations but, on the contrary, it served to

¹ Si ringrazia la Dott.ssa Selene Cilluffo per l'aiuto nella edizione di questo elaborato

preserve them in an allegedly more progressive pattern.

Keywords: gender violences, normativity, legislation, feminism.

1. Introduzione

Le violenze di genere, negli ultimi decenni, sono diventate un problema d'interesse pubblico e collettivo (Creazzo 2011). Da quando si riconosceva solo l'esistenza della violenza domestica, tema relegato nello spazio del privato, all'interno di relazioni familiari nelle quali era considerato improprio implicarsi, si è trasformato in un argomento a cui bisogna continuamente far riferimento. Questo cambiamento è indubbiamente un successo del movimento femminista, che da anni rivendica l'esigenza di riconoscere questa piaga sociale, sottolineando le responsabilità culturali e politiche che permettono il suo perpetuarsi (Htun e Weldon 2012). Tuttavia, è necessario interrogarsi fino a che punto questo generalizzato interesse verso le violenze di genere, a livello sociale e normativo, trasformi le relazioni di potere eteropatriarcali o quanto, al contrario, serva per mantenerle. Infatti «La pluralità di interpretazioni della violenza domestica nei dibattiti politici si riflette sia a livello di attività dei governi, all'ora di adottare misure per farvi fronte, sia nel modo in cui viene definito come problema politico» (Krizsán et al. 2007, 141). Nel contesto del progetto *Gap Work*, co-finanziato dall'Unione Europea all'interno del programma Daphne, abbiamo voluto avvicinarci alle differenti concezioni politiche attorno al problema, attraverso un'analisi sociologica delle normative vigenti in Inghilterra, Irlanda, Spagna, Italia e in quella comunitaria.

Nello specifico del presente articolo, proponiamo una critica femminista delle norme italiane attualmente in vigore in materia di violenze di genere. Una prima revisione della letteratura e le interviste con le Dottoresse Alisa del Re e Daniela Danna, che ringraziamo per l'inestimabile aiuto, ci ha permesso identificare i testi da analizzare: sette leggi promulgate tra il 1996 e il 2013. Tra queste abbiamo incluso il Decreto Legislativo 216/2003 in quanto, sebbene si limiti alle discriminazioni nell'ambito

lavorativo², è l'unico testo giuridico che fa riferimento alle violenze di genere per questioni di preferenza sessuale³ (ma anche quelle per età, religione, disabilità) e ci permetteva di avvicinarci alle norme sulla omo-lesbo-transfobia. Finalmente, abbiamo tenuto in considerazione, per la sua importanza simbolica, la legge del 27 giugno 2013, n. 77, che si limita però a ratificare ed eseguire la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, proposta a Istanbul l'11 maggio 2011 (L. 77/2013)⁴.

Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale"	L. 66/1996
Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"	L. 154/2001
Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"	D. Lgs. 216/2003
Legge 11 agosto 2003, n. 228, "Misure contro la tratta di persone"	L. 228/2003
Legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminile"	L. 7/2006
Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38	L. 38/2009
Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province". Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119	L. 119/2013

Tabella 1: Leggi analizzate. Nella colonna di destra la referenza che useremo nel testo per citarle, in grassetto i documenti che il Dipartimento di Pari Opportunità identifica come "contro la violenza sulle donne" oggetto di un'analisi in profondità.

Prima di presentare i risultati dell'analisi della legislazione italiana, riteniamo importante chiarire il paradigma concettuale adottato nel nostro studio. Così, nella prima sezione spiegheremo perché riteniamo necessario, per un'analisi femminista, uno spostamento dall'uso dell'espressione *violenza contro le donne* a quella di *violenze di genere* (al plurale) e le implicazioni di tale approccio.

²L'ambito lavorativo non era al centro del nostro interesse, infatti non abbiamo analizzato il testo che vieta le molestie basate sul sesso e le molestie sessuali sul luogo di lavoro e nell'accesso ai servizi (codice pari opportunità, D.lgs. 198/2006) e neanche la più recente disposizione contenuta nel Jobs Act sul congedo lavorativo per le vittime di violenza (art. 24 D.lgs. 80/2015).

³Come ci hanno insegnato le compagne dell'associazione Candela (<http://candela.cat/inici/>), adottiamo l'uso dell'espressione "preferenza" sessuale invece della più "biologicista" *orientamento* e della costruzionista *opzione*.

⁴Per approfondire l'analisi della Convenzione si rimanda a Biglia, Olivella, Cagliero (in pubblicazione).

2. Per non fare di tuttata l'erba un fascio

Sono molte le espressioni utilizzate per definire, descrivere e parlare delle violenze di genere. Queste, troppo frequentemente usate come sinonimi, hanno invece significati molto diversi e non solo rappresentano la visione di chi li sta utilizzando, ma performano anche una realtà possibile e immaginabile (Biglia 2015; Burgos Díaz 2003). D'accordo con Peris Vidal (2011) consideriamo che la confusione generata dalla coesistenza di molteplici espressioni, il cui significato non è peraltro concordato, provochi la depoliticizzazione della lotta contro le violenze di genere. È per questo fondamentale assumere una posizione chiara al rispetto.

Inoltre, l'effetto performativo e discriminatorio di questa confusione si accresce quando si riproduce nelle legislazioni che definiscono e limitano i termini per il riconoscimento giuridico di un abuso, sopruso o violenza. Infatti «le norme sociali e legali possono rendere le donne più vulnerabili alla violenza e facilitare che altri abusino di loro aspettandosi l'impunità» (Htun e Weldon 2012, 549). L'impatto diventa particolarmente intenso, a livello sociale, in quanto «da alcuni anni la tensione tra diritto e giustizia sembra risolversi nella direzione di un'egemonia del diritto penale» (Bimbi 2013, 28) e le violenze, che non sono riconosciute per legge, vengono scartate, minimizzate o negate. Inoltre, il ruolo che i governi ricoprono nella lotta alle violenze di genere (Bonet 2005) permette loro di conservare il controllo sul corpo delle donne e dei soggetti sessualmente o genericamente non normativi: vittimizzandoci e infantilizzandoci ci mantengono dipendenti dallo Stato eteropatriarcale (Marugán e Vega 2003). Questo permette anche il mantenimento del monopolio statale della violenza, che può essere esercitata su persone e collettivi definiti come “altri”, su coloro che non sono considerati come cittadini a pieno diritto e la cui umanità è messa in discussione (Biglia e San Martín 2005).

Diventa pertanto imprescindibile riflettere sulle forme in cui i termini utilizzati socialmente e legalmente includono o escludono soggetti, collettivi e realtà sociali e come possono arrivare ad essere eteronormativi, discriminanti e sessisti. Nei prossimi paragrafi proponiamo un breve *excursus* analitico e critico sulle espressioni maggiormente utilizzate in Italia per descrivere il problema delle violenze di genere,

chiarendo inoltre quali sono, a nostro intendere, le implicazioni della nostra scelta terminologica.

L'espressione ampiamente utilizzata dal movimento femminista negli anni sessanta e settanta per denunciare l'universalità di questo problema, radicato nella subordinazione delle donne agli uomini, è stata quella di violenze contro le donne (Danna 2009). Questo è anche il termine adottato attualmente nella legislazione e nelle politiche europee che disciplinano il traffico di donne e bambine, le mutilazioni genitali femminili e le molestie sessuali (FRA 2014).

Questa terminologia, estremamente utile per denunciare soprusi e ottenere il riconoscimento sociale dell'esistenza del fenomeno, ha però alcune chiare limitazioni. Infatti, mettendo l'accento sul soggetto che riceve la violenza, non identifica chiaramente le ragioni che permettono il suo mantenimento. Inoltre, l'espressione violenze contro le donne, posiziona a livello linguistico le donne come ricettacolo passivo dell'azione altrui, favorendo lo sviluppo di un atteggiamento vittimizzante e infantilizzante nei loro confronti (Burman 2005). Effetto che si accresce per il fatto che i primi studi femministi si centrarono sulle donne che avevano sofferto violenza sessuale o nei rapporti di coppia, spesso nello spazio domestico (Toffanin 2012). Infatti, sebbene queste ricerche intendessero mettere in luce il problema e, evidenziando il dolore e le necessità delle donne che soffrivano abusi e maltrattamenti, volessero spingere la società a riconoscerne l'entità, contribuirono involontariamente alla creazione di un immaginario di donna debole e bisognosa di protezione (paternalista o maternalista).

D'altra parte, l'espressione violenza contro le donne, reifica l'esistenza di un collettivo omogeneo di donne, limitando la possibilità di identificare le necessità specifiche di alcuni gruppi di donne e dei soggetti genericamente non normativi (Biglia 2015). Da ultimo, l'uso di questa espressione ha avuto un effetto boomerang di deresponsabilizzazione sociale con la scusa che, trattandosi di un problema delle donne, dovessero essere solo loro a occuparsene.

Pensiamo che queste limitazioni si riproducano anche nel più recente uso delle espressioni come violenza maschile (Romito 2005) e violenza maschile contro le donne (Pitch 2008). Sebbene queste formulazioni possano avere il pregio di «allontanarci dalla rappresentazione caricaturale del maltrattatore e dallo stigma proprio della limitatezza,

senza perdere di vista le relazioni e le dinamiche di genere» (Casado 2012, 24) e di evidenziare il carattere sistematico e sistemico di questo tipo di violenza, hanno il difetto di reificare la dicotomia di genere e di ridurre il problema a una “guerra” tra uomini e donne.

Quest'idea di contrasto “tra i generi” è ancora più sviluppata nell'interpretazione e nell'uso che si fa frequentemente dell'espressione femminicidio⁵, come sinonimo di violenza contro le donne nello spazio dei rapporti di coppia (Spinelli 2008), invece di tenere in considerazione come questo termine voglia sottolineare, nello specifico, l'impunità in cui si producono le uccisioni (a volte massive, come nell'emblematico caso di Ciudad Juárez) delle donne (Toledo 2008). Riteniamo che con quest'uso limitato del termine si riduca un gravissimo problema sociale a una battaglia tra uomini, intrinsecamente malvagi, e donne, vittime passive.

Detto ciò, non si può non convenire che le lotte femministe della cosiddetta seconda ondata abbiano permesso il riconoscimento del problema della violenza contro (alcune) donne e come siano state capaci di produrre l'accettazione e/o istituzionalizzazione del femminismo, così come il *mainstreaming* di alcune delle loro rivendicazioni (Walby 2002). Hanno forzato inoltre l'uso di linguaggi, anche legali, meno discriminanti (Mills 2008) e hanno favorito il riconoscimento dell'importanza di tenere in considerazione le relazioni di genere nelle analisi sociali, come, per esempio, stabilisce la UE: «La dimensione di genere è adeguatamente integrata nel contenuto delle ricerche e dell'innovazione strategica, nei programmi e nei progetti, ed è presente in tutte le fasi del ciclo di una ricerca» (art. 16 Regolamento (UE) n. 1291/2013).

Però, le critiche delle femministe nere e lesbiche, mettendo in dubbio l'esistenza di un soggetto donna univoco⁶, hanno aperto la porta a un'analisi più complessa della realtà in tutti gli ambiti della teoria, ma anche della pratica femminista. Rispetto al nostro tema, se l'esperienza delle nere non è stata presa in considerazione nelle prime critiche femministe alla società patriarcale, e se «le lesbiche non sono donne» (Wittig 1980), parlare di violenza contro le donne implica continuare ad escludere nere e

⁵In italiano, come in spagnolo, il termine *femicide* (Redford e Russell 1992) è stato tradotto sia come femmicidio (Karadole 2012) che come femminicidio (Spinelli 2008). Per approfondire l'analisi della differenza terminologica, si consiglia la lettura di Toledo Vázquez (2008).

⁶Per una spiegazione di questo processo si vedano per esempio Nicholson (1990); Tietjens Meyers (1997) e in italiano De Petris (2005).

lesbiche e riprodurre una violenza in seno allo stesso femminismo. Si propone, quindi, uno spostamento dell'accento dal soggetto che riceve la violenza al sistema eteropatriarcale che la causa. Ciò ha portato, tra le altre cose, a coniare l'espressione violenza di genere, per evidenziare come le violenze fossero delle costruzioni sociali. Tale locuzione è, attualmente, una delle più usate in Italia, non solo dai movimenti femministi, ma anche dai mass media che hanno proiettato questa questione direttamente al centro dell'arena pubblica, facendola trascendere dalle mura domestiche in cui era stata troppo spesso confinata, e agevolando la produzione di ricerche che mettano «in campo le relazioni di genere e il loro intreccio col potere» (Balsamo 2011, 5).

L'uso dell'espressione “violenza di genere” permette denunciare la responsabilità collettiva e produce, conseguentemente, una forte pressione anche per la definizione di norme a più ampio spettro, che non si limitino a punire i “colpevoli” o a appoggiare le “vittime”. Emblematico, in questo senso, il caso della legge contro le violenze di genere in Spagna (LO 1/2004): approvata grazie alle forti pressioni femministe, include molte misure preventive ed educative. Malgrado ciò, in questa legge, come succede anche in testi accademici (per esempio, Adami 2003), si finisce col ridurre erroneamente il concetto genere alle “donne”, affermando che la violenza di genere è quella attuata da un uomo contro la sua partner eterosessuale (Biglia, Olivella e Jimenez 2014). La conseguenza di quest'abuso terminologico è quella di svuotare il termine “genere” del suo potenziale critico, considerando nuovamente la violenza di genere come la violenza (domestica) verso le donne, almeno per quelle che sono le soluzioni legali al problema.

Inoltre, secondo questa formulazione, le differenze di genere si concepiscono in base a una visione occidentale che normativizza le espressioni e i vissuti della violenza di genere, annullando l'esperienza specifica di soggetti appartenenti a culture non occidentali (Bimbi 2014). Contrariamente a questa tendenza, alcune autrici (Carnino 2011; Toffanin 2011) rivendicano l'importanza di tenere in conto l'eterogeneità delle donne e di riconoscere forme di violenza spesso invisibili. Altre femministe, come Giuditta Creazzo (2011), usando l'espressione violenza fondata sul genere, sottolineano la differente vulnerabilità delle persone in relazione alle loro caratteristiche (d'età, preferenza sessuale, genere, stato legale etc..).

Detto ciò, uno degli effetti perversi della ampia diffusione dell'uso dell'espressione violenza di genere, è l'argomentazione secondo cui poiché tutte le persone appartengono a un genere, donne e uomini sono "identicamente" suscettibili ad esercitare e/o ricevere violenza. Questo punto di vista, nega le differenze nella socializzazione genderizzata alla violenza e non contempla l'esistenza delle relazioni di potere presenti nella nostra società (Biglia 2007). Nella sua versione più estrema, questo discorso porta ad affermare che l'uguaglianza è ormai raggiunta e che pertanto norme o politiche che tengano in considerazione le differenze di genere siano discriminanti verso gli uomini. Come risposta a questa lettura, che torna a invisibilizzare le relazioni di potere, alcune femministe insistono nel tornare all'uso del termine violenza contro le donne o parlano di violenza ginocida (Danna 2007, 2009) per denunciare i soprusi attuati dagli uomini al fine di esercitare il loro potere sulle donne o su altri soggetti.

Un ultimo limite che ci preme sottolineare dell'espressione violenza di genere, è che l'uso della preposizione "di", stabilendo una relazione di causa effetto tra il genere e la violenza, produce un'oscillazione tra «un'interpretazione atemporale e delocalizzata della violenza come strumento patriarcale e una visione individualizzata nella quale svaniscono tanto le strutture e la materialità come le pratiche di soggettivazione» (Casado 2012, 20).

Nell'intento di superare queste limitazioni optiamo per l'adozione dell'espressione violenze di genere (d'ora in avanti VdG) al plurale. Questo ci permette riconoscere che la violenza esercitata sulle donne nelle relazioni di coppia eterosessuali, a cui fanno riferimento quasi esclusivamente molti testi legali (Biglia, Olivella e Jimenez 2014), è solo una delle possibili manifestazioni di una molteplicità di violenze che si basano e si sostengono nella visione eteropatriarcale della nostra cultura. Denunciamo, inoltre con questa espressione, che il genere di per sé è una violenza che obbliga all'assunzione di ruoli, attitudini e comportamenti stereotipati, pena la discriminazione sociale, arrivando addirittura a negare il diritto ad esistere a tutti i soggetti che non si riconoscono nella genderizzazione binaria (Biglia e San Martín 2007; Biglia 2015). Sottolineiamo l'esistenza di gravissime Vdg disciplinari, come per esempio la medicalizzazione del parto, l'invenzione di patologie apparentemente femminili come la sindrome pre-mestruale, la depressione post parto (Cabruja 2007) o le tecniche eugenetiche di

controllo della natalità in nazioni sdegnosamente definite come “in via di sviluppo” (Luxan 2007). Riconosciamo che le stesse radici sostengono le violenze che si perpetuano contro corpi e sessualità non normative per punire la loro non conformità e ribellione.

Consideriamo, quindi, le VdG come quelle che si basano su una visione stereotipata dei generi e sulle relazioni di potere genderizzate. Questo ci permette denunciare che le VdG colpiscono con maggior forza i soggetti in situazioni subalterne: le donne, le persone sessualmente non normative (lesbiche, bisessuali, omosessuali, etc.) o genericamente ribelli (trans, queer, etc.). Per affrontare dal punto di vista legislativo e sociale questo problema non si può quindi continuare a trattarlo come un fenomeno straordinario che implica direttamente solo le donne come “vittime” e gli uomini come “aggressori”, ma è necessario mettere in discussione, integralmente e profondamente, le norme di genere e le relazioni di potere. Come ci hanno insegnato le femministe nere, è inoltre fondamentale riconoscere gli effetti dell'intersezionalità (Crenshaw 1989) nella specificità dell'esperienza della violenza, così come per comprendere la particolare vulnerabilità di alcuni gruppi sociali⁷. Per fare solo due esempi: le donne migranti senza permesso di soggiorno che sono violentate difficilmente sentono di poter denunciare i propri aggressori (Naredo 2013) e le persone con mobilità ridotta che dipendono dalla collaborazione di altri per espletare necessità basiche hanno delle difficoltà enormi al momento di intraprendere il cammino verso l'indipendenza da un partner abusante (Munson 2011).

3. Il quadro giuridico italiano: risultati dell'analisi

Il modello d'analisi utilizzato, disegnato dalle autrici in collaborazione con Maria Olivella Quintana e con la consulenza esterna del Dr. Jordi Bonet, si è ispirato a quello dell'*Institut de Govern i Polítiques Publiques* (Subirats et al 2008; Adelantado et al. 2013) incentrato su tre dimensioni: la simbolica, la sostantiva e l'operativa. Nello

⁷In questo processo dobbiamo essere molto caute a non “disarticolare l'intersezionalità dalle sue radici teoriche, politiche e metodologiche, sostituendola con forme essenzialiste e reificanti di identità politiche e/o modelli dominanti di ricerca” (Alexander-Floyd 2012, 18-9).

specifico di questo articolo, d'accordo con quanto spiegato nella sezione precedente, consideriamo importante, per comprendere il modo in cui si concepiscono/interpretano le VdG nella legislazione, identificare la terminologia che si utilizza per menzionarle. Questo ci permetterà individuare quali espressioni delle VdG ricevono attenzione legislativa e quali non sono riconosciute. Successivamente, crediamo che sia importante comprendere se le VdG sono riconosciute come un problema sociale o di ordine pubblico. L'analisi della tipologia delle leggi in materia di Vdg (penali, civili etc.) e delle misure preventive o di sensibilizzazione previste in ognuna ci aiuterà in questo senso. D'altra parte, i soggetti o collettivi che vengono menzionati nella legislazione, e l'*agency* a loro associata, è utile per capire se esistono differenze nel riconoscimento sociale tra soggetti. Infatti «il diritto ad avere voce nel campo di una determinata politica è strettamente collegato a questioni di potere e relazionato all'attuale inclusione o esclusione di attori nel/dal dibattito politico» (Verloo e Lombardo 2007, 27). Da ultimo, abbiamo analizzato nello specifico se, e in che modo, la comunità GLBTI (Gay-Lesbico-Bisessuale-Transessuale-Intersessuale) e le persone con preferenze sessuali (Associació Candela 2012) non eteronormative appaiono o meno come soggetti nei testi analizzati.

Prima di tutto, possiamo notare come, contrariamente a quello riscontrato per altri paesi europei (Biglia, Olivella e Cagliero, in pubblicazione), in Italia la maggioranza delle leggi sono esclusivamente penali o, sebbene modifichino alcuni aspetti di altri testi giuridici, propongono principalmente misure iscritte nel codice penale. Nella tabella 2 specifichiamo a quale di queste due tipologie di norme appartengono le leggi analizzate, chiamando le seconde miste⁸.

Penale	L.66/1996, L.7/2006; L.38/2009; L.119/2013
Mista	L.154/2001; D.Lgs 216/2003; L.228/2003

Tabella 2: Tipo di atto normativo

Così, tanto le leggi promosse da governi di centro-destra (D.Lgs 216/2003, L. 228/2003,

⁸Definiamo come miste quelle leggi nelle quali si prevedono provvedimenti di molti tipi (penali, civili, tributari etc.) contemporaneamente.

L.7/2006, L. 38/2009) quanto quelle promosse da governi di centro-sinistra (L. 66/1996, L. 154/2001, L. 119/2013), hanno mantenuto un'ottica repressiva, attraverso numerosi provvedimenti tra i quali possiamo ricordare: l'introduzione di nuovi reati (di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, art. 3 L.66/1996; tratta e schiavitù, art. 2 L.228/2003; mutilazioni genitali femminili, art. 1 L.7/2006; delitto di atti persecutori, art. 12 L.38/2009 etc.); l'aumento delle pene (L. 38/2009 e L. 119/2013) o ad esempio l'introduzione di pene accessorie d'espulsione per autori stranieri (art. 13 L. 119/2013). Le VdG appaiono, dunque, interpretate dal legislatore italiano come un problema d'ordine pubblico e di sicurezza. Inoltre, come suggerisce Pitch (2008), la promulgazione di queste leggi sembra voler contenere l'allarme sociale provocato per avvenimenti sanguinosi di violenza sessuale, concentrandosi negli ultimi anni quasi esclusivamente su quelli commessi da cittadini stranieri. Quest'ipotesi si rafforza quando ci si rende conto della mancanza di una definizione legislativa organica di "violenza di genere" come appare nella tabella 3. Infatti, sebbene si identifichino varie fattispecie di reati come violenza sessuale (L. 66/1996) violenza domestica (L.119/2013), mutilazioni genitali femminili (L.7/2006), *stalking* (L. 38/2009), non si riconosce in nessun caso l'origine comune delle differenti forme di VdG, trattandole così in modo frammentato.

L. 66/1996	violenza sessuale , atti sessuali, violenza sessuale di gruppo
L. 154/2001	violenza nelle relazioni familiari, abusi familiari, pericolo determinato per altri familiari
D. 216/2003	lgs molestie
L. 228/2003	tratta
L. 7/2006	mutilazione genitale femminile
L. 38/2009	stalking, atti persecutori
L. 77/2013	violenza nei confronti delle donne e violenza domestica
L. 119/2013	violenza di genere, maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, violenza domestica, abuso, violenza alla persona, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e di genere, violenza nelle relazioni affettive, violenza contro le donne, violenza subita dalle persone.

Tabella 3: Fattispecie di reati di VdG

Questo predominio penale, si riflette anche nella limitatezza dei provvedimenti preventivi ed educativi. Così, se da una parte sono stati introdotti o rinforzati delitti e pene direttamente legati alle VdG, dall'altra si è fatto molto poco per favorire l'effettiva

lotta contro le violenze attraverso misure specifiche per tutelare chi le soffre e/o per educare e sensibilizzare le giovani generazioni (Guarnieri *et. al.* 2012). Infatti, come abbiamo potuto comprovare, le leggi che prevedono questo tipo di misure, riportate nella tabella 4, lo fanno di modo sbrigativo e superficiale, ovvero senza approfondire quali saranno le istituzioni responsabili della loro messa in atto e senza prevedere meccanismi di monitoraggio e controllo delle misure stesse.

L.228/2003	Misure preventive di sensibilizzazione e possibili corsi per personale qualificato (art. 14)
L. 7/2006	Misure preventive si carattere informativo sulle MGF (art 3.a), di sensibilizzazione tra le comunità straniere art 3.b), nelle scuole, “per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine” (art 3.c). Organizzazione di corsi di formazione per il personale sanitario e per tutti quelli che lavorano a contatto con le comunità straniere per realizzare attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione (art. 5).
L. 119/2013	(art. 5): prevenzione del fenomeno delle VdG attraverso misure d’informazione e sensibilizzazione (art. 5.2a); sensibilizzazione degli operatori del settore della comunicazione (art.5.2b); formazione adeguata del personale del settore educativo perché sensibilizzi e formi gli studenti (art5.2c).

Tabella 4: Leggi che includono misure preventive o educative

Per esempio, per quanto la legge sulla tratta (L.228/2003) includa misure di sensibilizzazione e formazione per personale qualificato, non specifica in che modo, con quali fondi e chi sarà responsabile di rendere operativi tali provvedimenti. La stessa cosa si verifica nella legge sulle mutilazioni genitali femminili (L.7/2006), nella quale si annunciano, ma non si concretano, generiche misure di carattere informativo, formativo e preventivo. Anche nella legge più recente (L.119/2013), attraverso il “Piano d’azione straordinario” si sono introdotte misure di sensibilizzazione, prevenzione e di formazione per il personale del settore educativo non abbinate, però, ad azioni strutturali. In più, come ha evidenziato il Rapporto Ombra sull’attuazione della Piattaforma di Pechino 2009-2014 (Lanzoni *et. al.* 2014), il carattere “straordinario” non è coerente con la natura strutturale delle VdG.

Un altro effetto della visione delle VdG come un problema di sicurezza e di ordine pubblico si manifesta nella descrizione dei soggetti e collettivi nominati nella normativa e l’*agency* a loro riconosciuta. In tutte le leggi analizzate, gli unici veri attori con potere d’azione sono le istituzioni e i loro dirigenti (come per esempio il questore, le forze

dell'ordine, etc.); tutti gli altri attori implicati e la società civile non vengono menzionati come possibili protagonisti nel contesto della lotta contro le VdG.

Invece, per esempio, nella già citata legge spagnola LO 1/2004, così come nella legge catalana 5/2008 sul diritto delle donne a combattere la violenza maschilista, viene riconosciuto il ruolo attivo del movimento femminista, delle associazioni di donne e di tutte le organizzazioni sociali che combattono contro le VdG.

L. 66/1996	Minorenni/minori Persone con inferiorità fisica o psichica (art 3.1.1)
L. 154/2001	Giovani come figlio/figlia della persona offesa (art 1.2.4) o figli della coppia (2.1)
D.Lgs 216/2003	Considera casi di discriminazione per: religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale (art.1)
L. 228/2003	Minorenni come vittime del delitto Prostituzione di una donna (art.9.5)
L. 7/2006	Donne e bambine (definite come minorenni) immigrate come vittime del delitto
L. 38/2009	Giovani: minorenni/minori Diversità Funzionale: Persone con inferiorità fisica o psichica (art 3.1.1) Donna in stato di gravidanza
L. 119/2013	Giovani: minore, minorenni o figli della persona offesa Donne immigrate come gruppo che in alcuni casi ha bisogno di una protezione specifica. Donna o persona in stato di gravidanza

Tabella 5: *Soggetti e collettivi specifici*

Inoltre, è apprezzabile come, per quanto nei testi si differenzi generalmente tra soggetto aggressore ed offeso, entrambi siano presentati e descritti indistintamente, neutri in termini di classe, genere, preferenza sessuale, etnia. Ciò implica il non riconoscimento delle VdG come effetto di relazioni di potere diseguali e basate su molteplici sistemi di dominazione. Di fatto, l'impiego del maschile come generico, riproduce un linguaggio androcentrico e ha l'effetto di fagocitare o rendere invisibili tutti gli altri soggetti.

Casi di fatto eccezionali, nei quali i soggetti offesi vengono genderizzati (in grassetto nella tabella 5), sono quello della legge 228/2003- che pur riconoscendo la tratta come una forma di schiavitù che può colpire tanto sia uomini che donne, esplicita però il caso di tratta a fini di sfruttamento sessuale o prostituzione di una donna (art. 9.5) - e della legge sulle mutilazioni genitali femminili (L. 7/2006) - nella quale i soggetti offesi sono chiaramente descritti come donne e bambine immigrate (art. 6). Possiamo chiederci fino a che punto sia casuale che la genderizzazione sia abbinata a una descrizione dei delitti che colloca in un luogo di estrema vittimizzazione e vulnerabilità donne e bambine.

Oltretutto, stiamo parlando di casi in cui entrano in gioco le differenze culturali: le persone a rischio o che sono soggette alla tratta o alle mutilazioni sono donne immigrate (art. 1 L. 7/2006) così come, presumibilmente, i loro aggressori. Si manifesta, anche in quest'occasione, il carattere interessato della legislazione italiana che sembra riconoscere il sessismo solo nelle altre culture per poi usarlo come strumento razzista.

Inoltre, durante l'analisi abbiamo compreso come, sebbene il contesto discriminatorio in cui numerose persone vivono a causa della propria preferenza sessuale e della propria identità di genere sia allarmante (Cartabia 2008), in nessuna delle leggi analizzate si fa riferimento all'omofobia, alla transfobia, alla lesbofobia o ad altre forme di VdG basate sulla preferenza sessuale e sull'identità di genere. Unica eccezione è quella del Dlgs 216/2003, nel quale si considerarono le molestie basate sull'orientamento sessuale come forma di discriminazione (art. 2.1). E' ipotizzabile che il fatto che ci siano attualmente forme di protezione dalla discriminazione basata sull'orientamento sessuale solo rispetto al mercato del lavoro ed all'assistenza umanitaria (come riconosce la sentenza 07/11/2013 n° C-199/12 della Corte di Giustizia UE, sez. IV) sia direttamente relazionato con le esplicite raccomandazioni della UE in questo senso.

4. Concludendo e aprendo nuove porte

In Italia, tanto le politiche di pari opportunità quanto la legislazione riguardante le VdG, si sono sviluppate con un ritardo notevole rispetto a molti paesi dell'Unione Europea (Maricci e Vangelisti 2013). Inoltre, come ci ricorda Cavina (2011), il nostro ordinamento giuridico è stato per molto tempo impregnato di violenza, con un immaginario patriarcale che ha segnato profondamente la storia del diritto medioevale, moderno e contemporaneo. La nostra ricerca ci ha permesso rilevare, in primis, l'assenza di riferimenti alle relazioni di genere nella definizione giuridica della problematica. A nostro avviso, ciò riflette una disattenzione verso l'origine comune delle differenti forme di violenze. La frammentazione legale con rispetto alle VdG dimostra che queste non vengono riconosciute come un problema strutturale, sociale e collettivo (Creazzo 2011). Si tratta il problema come un "inconveniente" di ordine pubblico e di sicurezza, come mostrano le numerose misure penali introdotte a partire

dal 1996 che hanno portato ad un evidente indurimento repressivo. Questo posizionamento sembra rispecchiare la convinzione che si possa lottare e ottenere risultati contro le VdG usando semplicemente una logica punitiva, senza la necessità di interventi strutturali e culturali. Di conseguenza, sebbene l'omissione di misure educative e preventive potrebbe essere una semplice dimenticanza, siamo più propense a credere che si tratti di una scelta politica che porta a trattare le VdG come un fenomeno eccezionale, negando la responsabilità sociali che permettono il loro perpetrarsi. Inoltre, l'allarme sociale provocato da sanguinosi episodi di violenza sessuale, che hanno ricevuto una estrema attenzione mediatica⁹ come si riconosce nella stessa L. 119/2013¹⁰, ha permesso rinforzare l'ottica emergenziale e giustificare l'indurimento repressivo. Contemporaneamente, particolare attenzione politica e dei mezzi di comunicazione è stata data a quei reati commessi da stranieri, "etnicizzando" così il problema. D'accordo con Creazzo (2008), l'etnicizzazione delle VdG ha permesso ai vari governi, senza distinzione di orientamento politico, di effettuare una lettura strumentale dei diritti delle donne. Le norme analizzate vengono proposte come risposta alla necessità di sorvegliare e proteggere le donne italiane dai pericolosi "altri", producendo una «razzializzazione delle violenze basate sul genere attraverso l'enfasi dei "nostri" diritti» (Bimbi 2014, 277). Pertanto, le VdG sono state strumentalizzate per insistere sulla dialettica della minaccia imminente di un nemico - lo straniero, il diverso - che vive nelle nostre città trasformandole in luoghi pericolosi, insicuri, degradati (Pitch 2008; Creazzo 2008). Questo uso strumentale della difesa dei diritti delle donne risulta esplicito se analizziamo il trattamento differenziato che ricevono le donne straniere (Spinelli e Zorzella 2013). Infatti, il permesso di soggiorno alle vittime di violenza non viene concesso loro per lo status di persona offesa, ma solo in caso di dover garantire la loro incolumità (L. 119/2013¹¹). La minaccia dell'espulsione, che

⁹Dinamica simile a quella che abbiamo visto all'opera in modo estremo come risposta ai recenti fatti di Colonia rispetto alla quale condividiamo la speranza di Guidi (2016, 167) «Spero che anche in Italia le donne facciano sentire una voce forte contro gli ignobili tentativi di strumentalizzarle per alimentare razzismo, xenofobia e "barriere culturali"». Come scrive Dinah Riese (2016): «Gli uomini che molestano le donne sono uguali in tutto il mondo. Ma gli esagitati con la bava alla bocca non possono contribuire alla soluzione: con la loro retorica antifemminista sono parte del problema».

¹⁰Così il Preambolo del DL 93/2013, poi convertito in legge (L. 119/2013): "eventi di gravissima effertezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato"

¹¹Legge che modifica il testo unico per l'immigrazione (art.18-bis, D.lgs. 286/1998)

dissuade molte donne straniere irregolari a denunciare le violenze subite, è una chiara dimostrazione del fatto che, contrariamente a quanto si tenda ad affermare, i diritti delle donne non sono l'elemento centrale delle recenti norme sulle VdG. Come evidenzia la relazione di *Human Right Watch* (2011), infatti, le autorità italiane continuano a minimizzare il problema del razzismo istituzionale.

Come già spiegato, questa stessa logica repressiva e securitaria soggiace anche al *trattamento* legale che ricevono soggetti e gruppi specifici come le persone giovani, le persone con diversità funzionale (altrimenti chiamate disabili), così come le donne incinte o immigrate. Infatti, lo Stato si attribuisce l'onere, e l'onore, di proteggere paternalisticamente questi soggetti e gruppi senza riconoscere la loro *agency*. Le norme si limitano, così, a stabilire aggravanti dei vari tipi di delitti quando commessi in detrimento dei menzionati soggetti, non offrendo alcuna risposta a necessità ed esperienze specifiche. La logica legale della protezione (che si trasforma in controllo) a cui sono sottomesse anche le donne, frequentemente trattate come mere vittime passive che hanno bisogno di essere tutelate da parte dello Stato (Pitch 2003), si configura come una forma di violenza di genere istituzionale, che forza all'assunzione di ruoli sociali stereotipati.

Inoltre, come abbiamo visto nella sezione precedente, vi è una descrizione neutra rispetto al genere dei soggetti che comporta, non solo un'invisibilizzazione della violenza esercitata storicamente contro le donne, ma anche verso tutte quelle persone che sfuggono dal genere normativo e da relazioni obbligatorie fondate sul trinomio sesso-genere-desiderio¹². D'accordo con Danesi (2004), potremmo parlare di “omofobia legale” in quanto le norme statali ignorano l'esistenza di identità sessuali distinte e generi differenti. Recentemente alcune Regioni¹³ hanno cercato di superare tali mancanze con interventi nell'ambito dell'accesso ai servizi, il contrasto alle discriminazioni e all'omofobia o la promozione di politiche attive in ambito lavorativo (Unar 2013). Sono tutte misure importanti, ma con effetti parziali, a causa delle limitate competenze delle Regioni.

¹²Come ben evidenziato dalla Federazione mondiale di organizzazioni dedicate al raggiungimento di pari diritti per lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali (ILGA 2014), l'unico momento di inflessione rispetto a questa logica in Italia ebbe luogo nella quattordicesima legislatura, attraverso l'approvazione del D.lgs. 216/2003 in risposta alla direttiva UE2000/78.

¹³Per esempio le Regioni Toscana, Liguria, Puglia, Emilia Romagna, Marche, Piemonte e Umbria.

In conclusione, crediamo che il fenomeno delle VdG non dovrebbe essere trattato come un problema esclusivamente femminile (IDA 2011), eterosessuale e di culture “altre”, bensì come un problema che riguarda la società nel suo insieme. L'analisi proposta ci ha permesso evidenziare come, invece, il relativamente recente interesse giuridico verso alcune delle espressioni delle VdG non è stato accompagnato da una messa in discussione degli stereotipi di genere, (ma anche di preferenza sessuale, abilismo, provenienza etc.), ma al contrario li ha rinforzati.

Mettere in discussione le strutture sociali vigenti e i valori che oggi giorno favoriscono il persistere delle VdG che le norme italiane non sembrano potere/volere eliminare del tutto, è una scommessa per i movimenti femministi. Speriamo nel nostro piccolo di aver fornito argomenti per lo sviluppo di un chiaro e aperto dibattito in tal senso.

Bibliografia

- Adami, C. (2003), “La violenza di genere. Alla ricerca di indicatori pertinenti”, in Bimbi F. (a cura di), *Differenze e disuguaglianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia*, Milano, Il Mulino, pp. 349-376.
- Adelantado, J., Couceiro, M., Iglesias, M. e Souto, J. (2013), *La dimensión simbólica, sustantiva y operativa en las políticas autonómicas de servicios sociales en España (1982-2008)*, in «Zerbituaxan», 53, pp. 41-56.
- Alexander-Floyd, N. G. (2012). *Disappearing Acts: Reclaiming Intersectionality in the Social Sciences in a Post-Black Feminist Era*, «Feminist Formations», 24 (1), pp. 1-25.
- Associació Candela i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) (2012), *Guia per a noies que volen ser lliures: Jo no vull ser princesa*, https://issuu.com/conselljoventubcn/docs/jo_no_vull_ser_princesa (Consultato il 20 maggio 2016)
- Balsamo, F. (2011), “Violenza e agency delle donne nell’era della globalizzazione”, in

- Balsamo F. (a cura di), *World Wide Women. Globalizzazione, Generi, Linguaggi*, vol. 2, Torino, CIRSDe, pp. 5-37.
- Biglia, B. e San Martín C. (coords.) (2007), *Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género*, Barcelona, Virus.
- Biglia, B. (2007), “Resignificando violencia(s), obra feminista en tres actos y un falso epílogo”, in Barbara B. e San Martín C. (coords.) *Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género*, Barcelona, Virus, pp. 21-34.
- Biglia, B., Olivella-Quintana, M. e Jiménez-Perez E. (2014), *Marcos legislativos y prácticas educativas sobre violencias de género y juventud en Cataluña*, in «Camera Blu», 10, pp.275-303.
- Biglia B. (2015), “Aclarint termes: el paradigma de les violències de gènere”, in Biglia,B.; Jiménez Pérez, E. (coord.), *Joves, Gènere i Violència. Fem nostra la prevenció. Guia de suport per a la formació de professionals*, Tarragona, Publicacions URV, pp. 21-28.
- Biglia B., Olivella-Quintana, M e Cagliero, S. (in pubblicazione). *Els marcs legals sobre violències de gènere en Europa*. Tarragona, Publicacions URV.
- Bimbi, F. (2013), “Che significa “violenza di genere” nei contesti migratori? Ricerca-azione per una rete antiviolenza, in Bimbi F. e Basaglia A. (Ed.) *SPEAK OUT! Migranti e Mentor di comunità contro la violenza di genere*, Padova, Cleup, pp. 25-42.
- Bimbi, F. (2014), “Symbolic violence. Reshaping post-patriarchal discourses on gender”, in Vasilikie Demos V. e Texler Segal M.(Ed.), *Gendered Perspectives on Conflict and Violence: Part B (Advances in Gender Research)*, Bingley, Emerald, pp. 275-301.
- Bonet, J. (2007), “Problematizar las políticas sociales frente a la(s) violencia(s) de género”, in Biglia, B. e San Martín C. (coords.) *Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género*, Barcelona, Virus, pp. 35-48.
- Burgos Díaz, E. (2003), “Hacia la libertad. Contra la violencia. La apuesta de Judith Butler”, in García Marzá D. e González E.(eds.), *Entre la ética y la política. Éticas de la sociedad civil*, Castellón, Publicacions de la Universitat Jaume I, Col·lecció e-

- Humanitats, pp. 750-768.
- Burman, E. (2007), “¿Buscar refugio? Violencia doméstica, 'raza' y asilo”, in Biglia B. e San Martín C. (eds) *Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género*, Barcelona, Virus, pp. 49-5.
- Cabruja, T. (2007), ““K”AS LO”K”URAS O”K”UPADAS. Violencias de la psicología a las mujeres: psicologización, psicopatologización y silenciamiento”, in Biglia, B. e San Martín C. (eds) *Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género*, Barcelona, Virus, pp. 155-170.
- Carnino, G. (2011), “Tra violenza di genere e agency: vecchie e nuove sfide per le teorie femministe”, in Balsamo F. (a cura di), *World Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi*, vol. 2 pp. 55-66
- Cartabia, M. (2008), *Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in Italy*, Vienna, FRALEX, Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali.
- Casado Aparicio, E., (2012), “Tramas de la violencia de género: sustantivación, metonimias, sinécdoques y preposiciones”, in *Papeles del CEIC*, 2, <http://www.identidadcolectiva.es/pdf/85.pdf>
- Cavina, M. (2011), *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma, Laterza.
- Colella, P. (2006), “Autorizziamole ad osare... lungo il cammino della scienza”, *I documenti-Comitato Pari Opportunità Università di Lecce*, 1, pp. 99-108.
- Creazzo, G. (2008), *La costruzione sociale della violenza contro le donne in Italia*, in «Studi sulla questione criminale», vol. 2, pp. 15-42.
- Creazzo, G. (2011), *Gender Based Violence: Le violenze maschili contro le donne. Dati nazionali e Internazionali*, Bologna, Presidenza Fondazione del Monte.
- Crenshaw, K. (1989), *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «University of Chicago Legal Forum», vol. 67, pp. 139-176.
- Danesi, G. (2004), *La dottrina giuridica italiana di fronte all'omosessualità*, in «Ragion pratica», vol. 19, pp. 221-240.
- De Petris, S. (2005), *Tra "agency" e differenze. Percorsi del femminismo postcoloniale*, in «Studi culturali», vol. 2, pp. 259-290.

- FRA European Union Agency for Fundamental Rights (2014), *Violence against women: an EU-wide survey. Main results*, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
- Guarnieri, F, Locati, G. e Ravinale, A. (2012), “Analisi comparativa delle legislazioni regionali in tema di violenza sulle donne”, in *Fermiamo la violenza sulle donne*, Incontro nazionale organizzato da Se Non Ora Quando? Torino, Torino 4 -14 ottobre 2012 <http://www.senonoraquando-torino.it/maipiucomplici-2/> (Consultato il 15 luglio 2015)
- Guidi, Laura (2016) *Gegen Sexismus – Gegen Rassismus. Contro Il Sessismo – Contro Il Razzismo. Due mesi dopo la notte di Colonia*, in «Camera Blu», 11,3, pp. 162-167.
- Htun, M. e Weldon, S.L. (2012), *The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005*, in «American Political Science Review», 106, pp 548-569.
- Human Right Watch (2011). *L'intolleranza quotidiana. La violenza razzista e xenofoba in Italia*. NY: Human Right Watch.
<http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/italy0311itWebUseThisOne.pdf>
(Consultato il 10 maggio 2014).
- IDA- International Disability Alliance (2011), *Suggestions for disability-relevant recommendations to be included in the Concluding Observations CEDAW Committee 49th Session (11-29 July 2011)*.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/IDA_Italy49.pdf (Consultato il 12 maggio 2014)
- ILGA - International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association- (2014), *Legal Summary*, http://www.ilga-europe.org/home/guide_europe/country_by_country/italy/legal (Consultato il 10 novembre 2014)
- Karandole, C. (2012), *Femicidio: la forma più estrema di violenza contro le donne*, *Rivista di «Criminologia, Vittimologia e Sicurezza»*, vol. VI, n. 1, pp. 16-38.
- Krizsán, A. et Al (2007), “Domestic violence: a public matter”, in Mieke Verloo (ed), *Multiple Meanings of Gender Equality. A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe*, Budapest, New York, Central University European Press, pp

141-1.

- Lanzoni, S., Tola, V., Carrano, T., Tesone, M. et al (2014), *Rapporto sull'attuazione della Piattaforma d'Azione di Pechino Rilevazione quinquennale: 2009-2014, Cosa veramente è stato fatto in Italia*, in http://www.pangeaonlus.org/r/Pangea/Documenti/Pdf/advocacy/piattaforma-pechino/Pechino_2009_2014.doc_July_22_DEF.pdf (Consultato il 10 novembre 2014).
- Luxán, M. (2007), "De la violencia de género en las políticas de población", in Biglia, B. e San Martín C. (eds) *Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género*, Barcelona, Virus, pp. 59-69.
- Marcucci, M. e Vangelisti, M.I. (2013), *L'evoluzione della normativa di genere in Italia e in Europa*, in «Questioni di Economia e Finanza», n. 188, pp. 55-22
- Marugán Pintos, B., Vega Solís, C. (2003), *Gobernar la violencia: apuntes para un análisis de la rearticulación del patriarcato*, in «Política y Sociedad», vol 39, n. 2, pp. 415-435.
- Miele, F. e Della, P. F. (2014), *Che genere di padri? maschilità e lavoro di cura tra equità e disuguaglianze*, «Sociologia e Politiche Sociali», vol 17, n.3, pp. 157-178.
- Mills, S. (2008), *Language and Sexism*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Munson, P. (2011), "Seeking Asylum. On intimate partner violence and disability", in Ching-in, C. et. al. (eds), *The revolution starts at home. Confronting intimate violence Within Activist Communities*, New York, South End Press, pp. 115-135.
- Naredo Molero, M. (eds) (2013), *Violadas y Expulsadas: mujeres víctimas de violencia sexual en situación administrativa irregular*, Informe de la Fundación Aspacia, Disponibile in: <http://violadasyexpulsadas.org/img/informe.pdf> (Consultato il 10 maggio 2015)
- Nicholson, L. J. (1990) (eds), *Feminism/Postmodernism*. London, Routledge.
- Peris Vidal, M. (2013), *La despolitización de la violencia de género a través de la terminología*, in «Asparkía», vol. 24, pp.176-194.
- Pitch, T. (2003), *Un derecho para dos*, Madrid, Trotta.
- Pitch, T. (2008), *Riflessioni attorno alla violenza maschile contro le donne*, in «Studi sulla questione criminale», vol. 2, pp. 7-14.

- Radford, J. e Russell, D. (1992), *Femicide: The Politics of Woman Killing*, New York, Twayne.
- Riese D. (2016), *La violenza contro le donne a Colonia non c'entra con l'immigrazione*, «Die Tageszeitung», <http://www.internazionale.it/opinione/dinah-riese/2016/01/06/germania-colonia-violenze-donne-razzismo> (Consultato 3 maggio 2016).
- Romito, P. (2005), *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, Milano, FrancoAngeli.
- Spinelli, B. (2008), *Femminicidio*, Milano, FrancoAngeli.
- Spinelli, B. e Zorzella, N. (2013), “Il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica: uno strumento inadeguato ed inefficace”, in *Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione*, Disponibile in: http://old.asgi.it/public/parser_download/save/1_nz_bs_documento.pdf (Consultato il 5 maggio 2016)
- Subirats, J., Knoepfel, P., Larrue, C. e Varone, F. (2008), *Análisis y Gestión de Políticas públicas*, Barcelona, ARIEL.
- Toffanin, A. (2011), *Fate l'amore con il sapore. Sguardi e vocabolari di migranti su violenza simbolica e «banalità» pubblicitarie*, in Balsamo F. (a cura di.), in «World Wide Women. Globalizzazione, Generi, Linguaggi», v. 2, pp.113-12
- Toffanin, A. (2012), *Research on violence against women. A sociological perspective*, «Interdisciplinary Journal of Family Studies», Vol. XVII, n. 1, pp. 15-30.
- Toledo Vásquez, P. (2008), *¿Tipificar el Femicidio?*, in «Anuario de Derechos Humanos», Norteamérica, vol 4, pp. 213-219
- Unar – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (2013), *Strategia nazionale LGBT*, Roma, L.G. Soc. Coop.
- Unione Europea (2013), *Regolamento (Ue) N. 1291/2013 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio. Dell'11 Dicembre 2013 Che Istituisce Il Programma Quadro Di Ricerca E Innovazione (2014-2020)*. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20.12.2013. Disponibile http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_it.pdf

- Verloo, M. e Lombardo, E. (2007), “Contested gender equality and Policy Variety in Europe: Introducing a Critical Frame Analysis Approach”, in Mieke Verloo (ed), *Multiple Meanings of Gender Equality. A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe*, Budapest, New York, Central University European Press, pp. 21-41.
- Walby, S. (2002), *Feminism in a global era*, «Economy and Society», vol. 31, n. 4, pp. 533–557.
- Witting, M. (1980), *The Straight Mind*, «Feminist Issues», Vol. 1, n. 1, pp. 108-111.